



COMUNE DI MONTEGALLO

(Provincia di Ascoli Piceno)

Frazione Balzo Piazza Taliani n°5 – 63094 Montegallo (AP) – Tel.0736.806122 – Fax 0736.806102 – P. Iva 00357070440
E-mail infoposta@comune.montegallo.ap.it Sito web www.comune.montegallo.ap.it

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 16/10/2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II - AREE PARCHI

Art. 2 - Ubicazione parchi

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 - Uso strutture

Art. 4 - Divieti

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 - Manutenzione dei parchi gioco

Art. 6 - Vigilanza ed osservanza del regolamento

Art. 7 - Uso eccezionale dei parchi giochi

Art. 8 - Sanzioni

Art. 9 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico-ricreative.

2 Scopo principale del regolamento è quello di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi giochi comunali, nonché quello di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco ed il decoro delle pertinenti aree.

TITOLO II - AREE PARCHI

Art. 2 Ubicazione Parchi

1 Il presente regolamento trova applicazione con riguardo ai parchi giochi in esercizio sull'intero territorio del Comune di Montegalfo.

TITOLO III - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Uso delle strutture

1 E' fatto obbligo a tutti coloro che utilizzano il parco giochi di mantenere un comportamento improntato al rispetto delle giovani utenze, dell'arredo verde, delle strutture e delle attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni sarà chiamato a risarcirli.

2 Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, soltanto dai bambini di età non inferiore e non superiore a quella riportata sui giochi stessi, ove specificato, e comunque di età non inferiore ad anni tre e non superiore ad anni dodici secondo le norme europee vigenti in materia di sicurezza (EN 1176/1177).

3 Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li accompagnano e li hanno in custodia, così come il loro uso improprio; tali persone dovranno evitare l'uso improprio delle attrezzature, nonché comportamenti tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni (suoni, rumori, schiamazzi). E' esclusa al riguardo qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

4 L'orario di fruizione dei parchi giochi può essere soggetto a specifica regolamentazione e può essere articolato in fasce diversificate a seconda della stagione, dell'ubicazione delle aree ovvero per altre specifiche esigenze.

Art. 4 Divieti

1 All'interno dei parchi giochi è vietato l'accesso:

- a) ai cani sprovvisti di guinzaglio o ad altri animali (bovini, ovini, equini, ecc.) di qualsiasi taglia;
- b) alle biciclette, ai pattini a rotelle, ai monopattini o simili o ad altri velocipedi;
- c) ai mezzi a motore (ad esclusione di quelli utilizzati per la manutenzione del parco).

2 E' vietato altresì:

- a) bere bevande alcoliche;
- b) creare punti di bivacco;
- c) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- d) accendere fuochi al di fuori dei barbecue;
- e) campeggiare e/o pernottare;
- f) salire con i piedi sulle panchine;
- g) soddisfare bisogni fisiologici;
- h) ai soggetti di età maggiore di anni quattordici arrecare disturbo ai bambini e/o provocare schiamazzi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5 Manutenzione dei parchi giochi

1 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi giochi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale.

Art. 6 Vigilanza ed osservanza del regolamento

1 La vigilanza relativa al rispetto ed all'applicazione del presente regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale ed a tutte le forze dell'ordine territorialmente competenti.

2 L'Amministrazione Comunale provvede ad installare apposita segnaletica nelle aree oggetto del presente regolamento.

3 L'Amministrazione Comunale si riserva di emanare, ove occorre, disposizioni applicative e di dettaglio.

Art. 7 Uso eccezionale dei parchi giochi

1 La Giunta Comunale potrà autorizzare, di volta in volta ed in via eccezionale, l'uso dei parchi giochi per lo svolgimento di attività non contemplate dal presente regolamento.

Art. 8 Sanzioni

1 Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni del presente regolamento comunale e delle eventuali disposizioni emanate in attuazione dello stesso si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal Regolamento Comunale in materia.

Art. 9 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.

REGOLAMENTO USO PARCO GIOCHI COMUNALE

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parco giochi per bambini come individuate all'art.2, al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'incolumità nonché di garantire la funzionalità del bene pubblico.

ARTICOLO 2

Individuazione ed ubicazione aree

1. Nel Comune di Spessa le aree adibite a parco giochi hanno la seguente ubicazione:
 - Via Roma;
 - Via Dei Pioppi 6 Frazione Sostegno

ARTICOLO 3

Orari di apertura e chiusura

1. Il parco giochi è aperto al pubblico nei giorni feriali e festivi, nei seguenti orari:
 - Via Roma
 - a) stagione autunnale ed invernale dalle ore 7.00 alle ore 22.00,
 - b) stagione primaverile dalle ore 6 alle ore 24.00;
 - Via Dei Pioppi
 - a) stagione autunnale ed invernale dalle ore 7.00 alle ore 20.00,
 - b) stagione primaverile ed estiva dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Il Comune di Spessa si riserva di prolungare l'orario in costanza di particolari occasioni (eventi, manifestazioni).

ARTICOLO 4

Norme generali di comportamento

1. Gli utenti del parco giochi hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, con la dovuta diligenza, osservanza della segnaletica apposta, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.
3. Il corretto uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è garantito dalle persone che li hanno in custodia le quali hanno l'obbligo sorveglianza. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in merito.
4. È vietato l'accesso al parco giochi:
 - ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - alle biciclette o altri velocipedi;
 - ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).È vietato altresì:
 - disturbare la quiete pubblica;
 - fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
 - creare punti di bivacco;
 - gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - campeggiare e/o pernottare;
 - calpestare le aiuole, le siepi e salire con i piedi sulle panchine;
 - giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
 - produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
 - soddisfare bisogni fisiologici;
 - danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
 - sostare oltre l'orario stabilito;
 - l'uso dei giochi da parte di soggetti di età superiore ad anni 12;
 - cogliere fiori, estirpare piante.

L'Amministrazione comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La Polizia Municipale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni ed all'applicazione delle sanzioni di legge ordinando se necessario il ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque arreca danni alla segnaletica, all'arredo, ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni stessi.

ARTICOLO 5

Manutenzione parco giochi

La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 6

Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa che varia da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00 secondo quanto previsto dall'art.7-bis del D.lgs. n.267/2000 oltre al risarcimento dei danni arrecati.

ARTICOLO 7

Uso del parco in via eccezionale

L'Amministrazione comunale può organizzare nell'area adibita a parco giochi manifestazioni a carattere artistico, culturale e ricreativo, compatibili con le caratteristiche dell'area stessa.

I soggetti interessati possono chiederne l'utilizzo, per analoghe ragioni, al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale il quale può rilasciare l'adoneo atto di assenso per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli.

Le richieste vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione e gli atti di assenso vengono rilasciati sulla base della valutazione circa la rilevanza sociale dell'attività che si intende svolgere. L'atto di assenso comporta il pagamento di una somma che verrà determinata nello stesso atto.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

Chiunque utilizza il parco giochi deve provvedere al ripristino immediato dei luoghi e risponde dei danni cagionati nel periodo di utilizzo



PDF
Complete

*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.



COMUNE DI VEROLENGO

CAP 10038 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. (011) 914.91.02 – 914.91.35 Fax (011) 914.84.41 – Cod. Fisc. 82500370018 P.I. 01716930019

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.12.2012



COMUNE DI VEROLENGO

CAP 10038 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. (011) 914.91.02 – 914.91.35 Fax (011) 914.84.41 – Cod. Fisc. 82500370018 P.I. 01716930019

Articolo 1. Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina le norme sul corretto uso delle attrezzature e delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto aventi importanti funzioni ludico ricreative.

Le norme ivi previste sono finalizzate a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

Articolo 2. Parchi e giardini di proprietà comunale - Ubicazione

Sono regolati dalle disposizioni del presente Regolamento tutti i parchi e i giardini di proprietà comunale attrezzati con giochi ed arredo urbano, contraddistinti da apposita segnaletica e posizionati su tutto il territorio comunale.

Articolo 3. Norme generali di comportamento

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio declina da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' vietato l'accesso al parco giochi:

- ai cani o ad altri animali, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera; e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 7 (al di fuori dell'apposito percorso)
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

E' vietato altresì:

- fumare all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco se non nelle aree a ciò destinate;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare
- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare arrecando disturbo alla quiete pubblica;



COMUNE DI VEROLENGO

CAP 10038 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. (011) 914.91.02 – 914.91.35 Fax (011) 914.84.41 – Cod. Fisc. 82500370018 P.I. 01716930019

- soddisfare bisogni fisiologici al di fuori degli esistenti servizi anche se gestiti da terzi e qualora fruibili;
- danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
- usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 14° anno di età

L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica nel parco giochi per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 4. Uso dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, i parchi e i giardini di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso dei sopraccitati parchi e giardini da parte di soggetti diversi dal Comune di Verolengo, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell' utilizzo generico dei Parchi Comunali e dei giardini attrezzati, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Verolengo, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività, o se pur non programmate, in occasione di particolari ricorrenze. Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo dei Parchi Comunali e delle/dei giardini attrezzati.

L'utilizzo può essere altresì richiesto da altre associazioni, con o senza scopo di lucro, da società, da comitati, da imprese individuali, ecc., per organizzare attività di carattere benefico o commerciale.

Il Comune di Verolengo concederà l'utilizzo del parco o dei giardini, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di apposita cauzione. L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempre che nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dal Responsabile del Servizio e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco o dei giardini.



COMUNE DI VEROLENGO

CAP 10038 – PROVINCIA DI TORINO

Tel. (011) 914.91.02 – 914.91.35 Fax (011) 914.84.41 – Cod. Fisc. 82500370018 P.I. 01716930019

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

Articolo 5. Manutenzione dei parchi e dei giardini di proprietà comunale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi e dei giardini e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia e del relativo regolamento comunale in materia.

Articolo 6. Sanzioni

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia.

Articolo 7. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.



Comune di
Roncone

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi ed oggetto del regolamento

TITOLO II – AREE PARCHI

Art. 2 – Ubicazione parchi

TITOLO III - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 3 – Uso strutture

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 – Manutenzione parchi gioco

Art. 5 – Sanzioni

Art. 6 – Vigilanza e osservanza del regolamento

Art. 7 – Uso del parco in via eccezionale

Art. 8 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi ed oggetto del regolamento

1 Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare la materia riguardante il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parco giochi per bambini, in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico ricreative.

2 Scopo principale è quello di salvaguardare la salute, la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi pubblici comunali.

TITOLO II - AREE PARCHI

Art. 2 Ubicazione Parchi

1 I sottoelencati parchi gioco pubblici, siti nel territorio del Comune di Roncone soggetti al presente Regolamento sono:

- Parco giochi via S.Stefano
- Parco giochi via 3 Novembre
- Parco giochi zona lago
- Parco giochi via Aldo Moro
- Parco giochi Pradibondo (loc. casivle)
- Parco giochi Lasavino

TITOLO IV - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 3 Uso strutture

1 E' fatto obbligo a tutti quelli che utilizzano il parco giochi di mantenere una condotta moralmente corretta, comunque consona all'ambiente, di rispettare sia le piante che le attrezzature installate, chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.

2 Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata sui giochi stessi ove specificato e comunque di età non superiore ad anni 12.

3 Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che li hanno in custodia, così come il loro uso improprio, l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in merito.

4 I parchi sono aperti al pubblico tutti i giorni, l'orario di apertura è articolato in fasce orarie differenti nel periodo estivo rispetto a quello invernale:

periodo tra il 1° ottobre ed il 1° aprile dalle ore 8,00 alle ore 19,00

periodo tra il 1° maggio ed il 30 settembre dalle ore 8,00 alle ore 23,00

E' vietato l'accesso nei parchi giochi:

- ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
- alle biciclette o altri velocipedi;
- ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco)

E' vietato altresì:

- fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
- creare punti di bivacco;
- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
- utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- campeggiare e/o pernottare;
- calpestare le aiuole e salire con i piedi sulle panchine;
- giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
- produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo alle vicine abitazioni;
- soddisfare bisogni fisiologici;

TITOLI IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4 Manutenzione parchi gioco

1 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei Parchi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che vi provvede secondo le vigenti norme in materia di appalti di lavori, servizi e forniture in economia.

Art. 5 Sanzioni

1 Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00.

Art. 6 Vigilanza e osservanza del regolamento

1 L'Amministrazione Comunale provvede a propria cura e spese ad installare apposita segnaletica in tutte le aree sottoposte al presente regolamento comunale.

2 La vigilanza relativa all'ottemperanza e all'applicazione del presente regolamento è affidata al servizio di Polizia locale e a tutti gli organi di Polizia territorialmente competenti.

3 Con ordinanza comunale potranno essere dettate particolari norme per garantire l'igiene la pulizia e la sicurezza dei parchi giochi pubblici.

Art. 7 Uso del parco in via eccezionale

1 La Giunta comunale potrà autorizzare, di volta in volta, ed in via eccezionale, l'uso del parco per lo svolgimento di attività non contemplate nel presente regolamento e che non siano in contrasto con la finalità sopraccitata.

Art. 8 Entrata in vigore

1 Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.



Città di Fratta Polesine
Provincia di Rovigo



REGOLAMENTO

per l'utilizzo delle aree verdi pubbliche attrezzate

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale

N. 37 del 29/11/2011



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo



Articolo 1.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il parco non è custodito, pertanto l'Amministrazione non risponde per il danneggiamento, deterioramento, sottrazione o smarrimento di oggetti portati all'interno del parco.

I giochi sono consentiti a bambini fino a 15 anni di età.

Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed attenzione.

Tutti i giochi che verranno prelevati dalla "casetta ricovero giochi" alla fine del loro uso dovranno essere riposti all'interno della stessa.

I frequentatori devono mantenere all'interno della struttura un linguaggio ed un comportamento corretto.

Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la esclusiva responsabilità delle persone che hanno in custodia i bambini. Per l'uso improprio delle attrezzature l'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità.

È vietato l'accesso al parco giochi:

- ai cani o ad altri animali, se non adeguatamente accompagnati;
- alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli nell'apposita rastrelliera; e salvo se trattasi di velocipedi in uso a bambini di età inferiore ad anni 5;
- ai mezzi a motore (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco, per lo scarico di merci/materiali, o appositamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi).

È vietato altresì:

- a) fumare all'interno del parco giochi;
- b) gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- c) soddisfare bisogni fisiologici all'interno e nelle aree adiacenti al parco;
- d) utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- e) danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
- f) fare rumori, schiamazzi o grida, specialmente durante le ore destinate al riposo delle persone: dalle ore 23.00 alle ore 08.00 e dalle ore 12.30 alle ore 15.30;
- g) usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 15° anno di età;
- h) appoggiare le biciclette lungo la rete di recinzione del parco giochi;



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo



La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni e all'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 2. USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'Amministrazione Comunale si riserva di utilizzare in via prioritaria, il parco di proprietà comunale per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.

L'uso del sopraccitato parco da parte di soggetti diversi dal Comune di Fratta Polesine, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato e disciplinato dal Comune medesimo.

Al di fuori dell' utilizzo generico del Parco Comunale, come disciplinato dagli articoli precedenti, è consentito organizzare manifestazioni di vario genere secondo le norme del presente articolo.

Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune di Fratta Polesine, possono richiedere al Comune l'utilizzo dell'area del parco per organizzare incontri, manifestazioni, ecc. secondo il calendario annuale delle proprie attività .

Tali associazioni hanno priorità nell'utilizzo del Parco Comunale.

Il Comune di Fratta Polesine concederà l'utilizzo del parco, articolando nell'atto di autorizzazione una serie di prescrizioni dipendenti dalle concrete attività per cui è stata formulata la richiesta e previo rilascio di apposita cauzione.

L'autorizzazione viene rilasciata secondo l'ordine cronologico delle richieste pervenute, e sempreché nella stessa data o nello stesso periodo di utilizzo, non siano state già autorizzate od organizzate altre manifestazioni da parte del Comune o da parte di altri gruppi.

L'autorizzazione verrà valutata dall'Amministrazione Comunale e, comunque non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni incompatibili con l'ambiente naturale del Parco.

L'utilizzo del Parco Comunale da parte di soggetti privati per la realizzazione di servizi fotografici in caso di eventi privati quali matrimoni e simili, è gratuito e non occorre presentare alcuna richiesta di permesso all'Amministrazione Comunale.

In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.

Articolo 3. MANUTENZIONE DEI PARCO DI PROPRIETA' COMUNALE

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei parco e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale che si potrà avvalere di lavori concessi a terzi secondo le vigenti norme in materia di appalto lavori, o avvalersi di forme di volontariato che hanno come unico scopo il mantenimento del parco dell'ordine e la pulizia del parco stesso.

Durante le operazioni di manutenzione del parco, lo stesso verrà chiuso senza alcun preavviso.

Articolo 4. ORARI DI APERTURA



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo



Il parco giochi, se provvisto di recinzione, rimarrà chiuso durante il periodo invernale dal 15/11 al 15/03; (la chiusura e/o la riapertura dello stesso potrà essere anticipata o posticipata in base alle condizioni stagionali).

Durante il periodo di chiusura, possibilmente per le nuove attrezzature, i giochi verranno accuratamente coperti e protetti.

Articolo 5. SANZIONI

Per quanto non diversamente normato dalla Legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7/bis del Decreto Leg. vo n. 267/2000 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Comunale in materia.

Articolo 6. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera consiliare di approvazione.